

**SEMINARIO**  
**PRODOTTI DA COSTRUZIONE:**  
**DA DIRETTIVA A REGOLAMENTO.**  
**Cosa cambia per i fabbricanti dal 1° luglio 2013**



**La normativa vigente (NTC e CPR) e la sua evoluzione a breve termine:  
adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DoP)**

Ing. Igor Menicatti

Responsabile Settore Marcatura CE – ICMQ S.p.A.

**Udine – 03 giugno 2013**

# La normativa vigente (NTC e CPR) e la sua evoluzione a breve termine

---

## Norme tecniche delle costruzioni: DM 14/01/2008

### Cap.11 – I MATERIALI PER USO STRUTTURALE

#### Cap.11.1 – Generalità

I materiali ed i prodotti per uso strutturale, usati nelle opere soggette alle presenti norme devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito.

I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:

- **identificati** univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
- **qualificati** sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
- **accettati** dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.

In particolare, per quanto attiene l'identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi:

# La normativa vigente (NTC e CPR) e la sua evoluzione a breve termine

---

## Segue ... Cap.11.1 – Generalità

- A) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, così come modificato dal DPR 0/12/1997, n. 499;
- B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE;
- C) materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo e non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il produttore potrà pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

# La normativa vigente (NTC e CPR) e la sua evoluzione a breve termine

---

## **Segue ... Cap.11.1 – Generalità**

Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione.

Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità dell'Attestato di Qualificazione (caso B) o del Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (caso C) rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

# La normativa vigente (NTC e CPR) e la sua evoluzione a breve termine

---

## Norme tecniche delle costruzioni: DM 14/01/2008

### Cap.11 – I MATERIALI PER USO STRUTTURALE

Cap.11.2 : Calcestruzzo

Cap.11.3 : Acciaio

Cap.11.4 : Materiali diversi dall'acciaio utilizzati con funzione di armatura in strutture di calcestruzzo armato

Cap.11.5 : Sistemi di precompressione a cavi post – tesi e tiranti di ancoraggio

Cap. 11.6 : Appoggi strutturali

Cap. 11.7 : Materiali e prodotti a base di legno

Cap. 11.8 : Componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p.

Cap. 11.9 : Dispositivi antisismici

Cap. 11.10 : Muratura portante

Si fa notare l'espressione "materiali per uso strutturale" che risulta essere un sottoinsieme della categoria "prodotti da costruzione" come espressa dalla Direttiva 89/106 e definita dal Regolamento 305/2011.

# La normativa vigente (NTC e CPR) e la sua evoluzione a breve termine

---

## Norme tecniche delle costruzioni: DM 14/01/2008

### Cap.11 – I MATERIALI PER USO STRUTTURALE

Per questi prodotti nel seguito accenneremo, per quanto possibile, al processo di qualificazione ed accettazione.

Cap.11.2 : **Calcestruzzo**

Cap.11.3 : **Acciaio**

Cap.11.4 : **Materiali diversi dall'acciaio utilizzati con funzione di armatura in strutture di calcestruzzo armato**

Cap.11.5 : **Sistemi di precompressione a cavi post – tesi e tiranti di ancoraggio**

Cap. 11.6 : **Appoggi strutturali**

Cap. 11.7 : **Materiali e prodotti a base di legno**

Cap. 11.8 : **Componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p.**

Cap. 11.9 : **Dispositivi antisismici**

Cap. 11.10 : **Muratura portante**

# La normativa vigente (NTC e CPR) e la sua evoluzione a breve termine

Per gli altri , riportati sotto si trovano i riferimenti normativi rispetto ai quali occorre effettuare la qualificazione e l'accettazione:

**Cap.11.4 : Materiali diversi dall'acciaio utilizzati con funzione di armatura in strutture di calcestruzzo armato**

occorre fare riferimento al punto 4.6 del D.M. 14/01/2008 (autorizz. STC)

**Cap.11.5 : Sistemi di precompressione a cavi post – tesi e tiranti di ancoraggio**

Sistemi di precompressione a cavi post – tesi: marcatura CE obbligatoria sulla base di ETA con ETAG 013 + deposito documentazione presso STC con attestato.

Tiranti per uso geotecnico: materiali conformi alle disposizioni contenute nel D.M. 14/01/2008 per quanto applicabili

**Cap. 11.6 : Appoggi strutturali**

obbligo di marcatura CE secondo la norma EN1337 in sistema 1 di valutazione e verifica della costanza della prestazione. (il certificato CE è un “certificato di costanza della prestazione” secondo la terminologia del CPR 305/2011)

**Cap. 11.9 : Dispositivi antisismici**

obbligo di marcatura CE secondo la norma EN15229 in sistema 1 di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

# La normativa vigente (NTC e CPR) e la sua evoluzione a breve termine

---

## Cap.11.2 – Calcestruzzo

### Cap.11.2.8 – Prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con processo industrializzato

Il sistema di controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato in impianti di un fornitore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000, deve fare riferimento alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Detto sistema di controllo deve essere certificato da organismi terzi indipendenti che operano in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006, autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. sulla base dei criteri di cui al DM 9/5/2003 n. 156.

I documenti che accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato devono indicare gli estremi di tale certificazione .

[ Ciò vale anche nel caso in cui l'impianto di produzione industrializzata appartenga al costruttore nell'ambito di uno specifico cantiere e produca più di 1500 m<sup>3</sup> di miscela omogenea ]



# La normativa vigente (NTC e CPR) e la sua evoluzione a breve termine

---

## Cap.11.3 – Acciaio

### Cap. 11.3 . 4 .10 – Centri di trasformazione

Il Centro di trasformazione deve possedere i requisiti previsti al § 11.3.1.7

#### 11.3.1.7 Centri di trasformazione

Si definisce Centro di trasformazione un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni.

1. Il Centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati dalla documentazione prevista al § 11.3.1.5.

# La normativa vigente (NTC e CPR) e la sua evoluzione a breve termine

---

## Cap.11.3 – Acciaio

### Cap. 11.3 .1 .7 – Centri di trasformazione

2. Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione, vengano utilizzati elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche procedure documentate che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti.
3. Il sistema di gestione della qualità del prodotto, che sovrintende al processo di trasformazione, deve essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2008 e certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006.
4. I centri di trasformazione sono identificati, ai sensi delle presenti Norme, come “luogo di lavorazione” e, come tali, sono tenuti ad effettuare una serie di controlli atti a garantire la permanenza delle caratteristiche, sia meccaniche che geometriche, del materiale originario. I controlli devono essere effettuati secondo le disposizioni riportate nel seguito per ciascuna tipologia di acciaio lavorato.

# La normativa vigente (NTC e CPR) e la sua evoluzione a breve termine

---

## Cap.11.3 – Acciaio

### Cap. 11.3 .1 .7 – Centri di trasformazione

5. Nell'ambito del processo produttivo deve essere posta particolare attenzione ai processi di piegatura e di saldatura. In particolare il Direttore Tecnico del centro di trasformazione deve verificare, tramite opportune prove, che le piegature e le saldature, anche nel caso di quelle non resistenti, non alterino le caratteristiche meccaniche originarie del prodotto.
6. E' fatto obbligo a tali centri di nominare un Direttore Tecnico dello stabilimento che opererà secondo il disposto dell'art. 64, comma 3, del DPR 380/01.
7. I centri di trasformazione sono tenuti a dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la loro attività, indicando l'organizzazione, i procedimenti di lavorazione, le massime dimensioni degli elementi base utilizzati, nonché fornire copia della certificazione del sistema di gestione della qualità che sovrintende al processo di trasformazione. Ogni centro di trasformazione dovrà inoltre indicare un proprio logo o marchio che identifichi in modo inequivocabile il centro stesso.

# La normativa vigente (NTC e CPR) e la sua evoluzione a breve termine

---

## Cap.11.3 – Acciaio

### Cap. 11.3 .1 .7 – Centri di trasformazione

8. Alla dichiarazione deve essere allegata la nota di incarico al Direttore Tecnico del centro di trasformazione, controfirmata dallo stesso per accettazione ed assunzione delle responsabilità, ai sensi delle presenti norme, sui controlli sui materiali.
9. Il Servizio Tecnico Centrale attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cui sopra.
10. La dichiarazione sopra citata deve essere confermata annualmente al Servizio Tecnico Centrale, con allegata una dichiarazione attestante che nulla è variato rispetto al precedente deposito, ovvero siano descritte le avvenute variazioni.

# La normativa vigente (NTC e CPR) e la sua evoluzione a breve termine

---

## NOTE: Cap.11.3 – Acciaio

Per i **centri di trasformazione dell'acciaio da c.a.** ai fini del deposito dell'attività presso il STC serve la **certificazione del Controllo di Produzione in Fabbrica** ai sensi delle NTC (oppure la certificazione ISO 9001).

Per i **centri di trasformazione dell'acciaio da carpenteria**, ai fini del deposito dell'attività presso il STC serve la **certificazione del Controllo di Produzione in Fabbrica** ai sensi delle NTC (oppure la certificazione ISO 9001), inoltre, qualora le lavorazioni comprendano la **saldatura**, occorre la **certificazione ISO 3834** del sistema di gestione della qualità della saldatura. I REQUISITI CITATI SONO GIA' OBBLIGATORI.

Per i **prodotti in carpenteria metallica ad uso strutturale**, esiste la norma armonizzata **EN1090-1** che ne consente la **marcatura CE**. La norma è in periodo di coesistenza (ovvero l'apposizione della marcatura CE è oggi in forma volontaria). **Diventerà obbligatoria dal 1° luglio 2014.**

# La normativa vigente (NTC e CPR) e la sua evoluzione a breve termine

---

## Cap.11.7 – Materiali e prodotti a base di legno

### 11.7.10.1 Disposizioni generali

Qualora non sia applicabile la procedura di marcatura CE (di cui ai punti A e C del §11.1), per tutti i prodotti a base di legno per impieghi strutturali valgono integralmente, per quanto applicabili, le seguenti disposizioni che sono da intendersi integrative di quanto specificato al punto B del § 11.1. Per l'obbligatoria qualificazione della produzione, i fabbricanti di prodotti in legno strutturale devono produrre al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per ciascun stabilimento, la documentazione seguente:

- l'individuazione dello stabilimento cui l'istanza si riferisce;
- il tipo di elementi strutturali che l'azienda è in grado di produrre;
- l'organizzazione del sistema di rintracciabilità relativo alla produzione di legno strutturale;
- l'organizzazione del controllo interno di produzione, con l'individuazione di un "Direttore Tecnico della produzione" qualificato alla classificazione del legno strutturale ed all'incollaggio degli elementi ove pertinente;
- il marchio afferente al produttore specifico per la classe di prodotti "elementi di legno per uso strutturale".

# La normativa vigente (NTC e CPR) e la sua evoluzione a breve termine

---

## Cap.11.7 – Materiali e prodotti a base di legno

### 11.7.10.2 Prodotti provenienti dall'estero

Gli adempimenti di cui al § 11.7.10 si applicano anche ai prodotti finiti provenienti dall'estero e non dotati di marcatura CE.

Nel caso in cui tali prodotti, non soggetti o non recanti la marcatura CE, siano comunque provvisti di una certificazione di idoneità tecnica riconosciuta dalle rispettive Autorità estere competenti, il produttore potrà, in alternativa a quanto previsto al § 11.7.10.1, inoltrare al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equivalenza della procedura adottata nel Paese di origine depositando contestualmente la relativa documentazione per i prodotti da fornire con il corrispondente marchio. Tale equivalenza è sancita con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

# La normativa vigente (NTC e CPR) e la sua evoluzione a breve termine

---

## Cap.11.7 – Materiali e prodotti a base di legno

Le guide applicative per Benestare Tecnico Europeo disponibili:

(Traduzione non ufficiale)

ETAG 007 – Kit di costruzione a telaio in legno

ETAG 011 – Travi e colonne in materiale composito leggero a base di legno

ETAG 015 – Piastre di fissaggio a sviluppo tridimensionale

ETAG 019 – Pannelli di rivestimento prefabbricati a base di legno e sottoposti a carichi esterni

Guide applicative disponibili presso il sito [www.eota.be](http://www.eota.be)

Si ricorda che il D.M. 14/01/2008 nel merito dice:

I produttori di sistemi strutturali con struttura in legno, per i quali siano già disponibili Linee Guida ETAG, dovranno adeguarsi a quanto prescritto al punto C del § 11.1.



# La normativa vigente (NTC e CPR) e la sua evoluzione a breve termine

---

## Cap.11.8 – Componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p.

### 11.8.1 GENERALITÀ

A tutti gli elementi prefabbricati dotati di marcatura CE si applica quanto riportato nei punti **A** oppure **C** del § 11.1. In tali casi, inoltre, si considerano assolti i requisiti procedurali di cui al deposito ai sensi dell'art.9 della Legge 05.11.71 n.1086 ed alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della Legge 02.02.74 n.64. Resta comunque l'obbligo del deposito del progetto presso il competente ufficio regionale. Ai fini dell'impiego, tali prodotti devono comunque rispettare, laddove applicabili, i seguenti punti 11.8.2, 11.8.3.4 ed 11.8.5, per quanto non in contrasto con le specifiche tecniche europee armonizzate.

Per tutti gli elementi prefabbricati ai quali non sia applicabile quanto specificato al punto **A** oppure al punto **C** del § 11.1, valgono le disposizioni di seguito riportate.

**Nota:** i prefabbricati in c.a. e c.a.p. per la maggior parte si riconducono al caso **A**, in quanto esistono le norme armonizzate, pubblicate in Gazzetta Ufficiale Europea e ne è scaduto il periodo di coesistenza. Alcune tipologie (ad esempio: conci per gallerie, muri di sostegno per contenimento liquidi, ecc.) ancora fanno riferimento al caso **B** (qualifica dello stabilimento e necessità di FPC ai sensi del D.M. 14/01/2008 ai fini del deposito in serie dichiarata o controllata).

# La normativa vigente (NTC e CPR) e la sua evoluzione a breve termine

## Cap.11.10 – Muratura portante

### 11.10.1 ELEMENTI PER MURATURA

Gli elementi per muratura portante devono essere conformi alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771 e, secondo quanto specificato al punto A del § 11.1, recare la Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della conformità indicato nella seguente tabella

**Tabella 11.10.I**

Specifica Tecnica Europea di riferimento	Categoria	Sistema di Attestazione della Conformità
Specifica per elementi per muratura - Elementi per muratura di laterizio, silicato di calcio, in calcestruzzo vibrocompresso (aggregati pesanti e leggeri), calcestruzzo aerato autoclavato, pietra agglomerata, pietra naturale UNI EN 771-1, 771-2, 771-3, 771-4, 771-5, 771-6	CATEGORIA I	2+
	CATEGORIA II	4

Gli elementi di categoria I hanno un controllo statistico, eseguito in conformità con le citate norme armonizzate, che fornisce resistenza caratteristica dichiarata a compressione riferita al frattile 5%. Gli elementi di categoria II non soddisfano questi requisiti.

# La normativa vigente (NTC e CPR) e la sua evoluzione a breve termine

---

## Cap.11.10 – Muratura portante

### 11.10.2 MALTE PER MURATURA

#### 11.10.2.1 Malte a prestazione garantita

La malta per muratura portante deve garantire prestazioni adeguate al suo impiego in termini di durabilità e di prestazioni meccaniche e deve essere conforme alla norma armonizzata UNI EN 998-2 e, secondo quanto specificato al punto A del § 11.1, recare la Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della conformità indicato nella seguente Tabella 11.10.II.

**Tabella 11.10.II**

Specifica Tecnica Europea di riferimento	Uso Previsto	Sistema di Attestazione della Conformità
Malta per murature UNI EN 998-2	Usi strutturali	2+

# CPR: adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DoP)

## Il Regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 (CPR)





# **Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)**

## **Motivazioni del CPR 305/2011**

- **Rendere chiaro quando e per che cosa la marcatura CE è obbligatoria**
- **Semplificare il processo di marcatura CE**
- **Migliorare il livello di credibilità**
- **Rafforzare i requisiti di sostenibilità**




## **Particolarità del CPR 305/2011**

- **Parte dei suoi articoli sono entrati in vigore nei primi mesi del 2011, i restanti, con influenza diretta sui fabbricanti, entreranno in vigore il 01/07/2013**
- **È progettato per eliminare le barriere alla libera circolazione dei prodotti, così come lo era la Direttiva 89/106**

# Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)

Qual è il mercato ? Da quando si applica?

In tutta Europa, da subito, perché è un **REGOLAMENTO** e non deve essere recepito, diversamente da quanto accadde per la Direttiva 89/106



# Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)

## Quali sono le novità contenute nel CPR ?

---

- **Nuove definizioni:**
  - Requisiti di base delle opere di costruzione
  - Caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione
  - Dalla dichiarazione di conformità alla dichiarazione di prestazione
  - Dal sistema di attestazione della conformità al sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione
  - Il prodotto – tipo come insieme di prestazioni
- **Il 7° requisito: la sostenibilità**
- **La definizione del ruolo degli operatori economici:**
  - Fabbricanti
  - Importatori
  - Rappresentanti autorizzati (mandatari)
  - Distributori

## **Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)**

**Quali sono le novità contenute nel CPR ?**

---

- **Definiti nuovi compiti e nuova terminologia per i TAB**
- **Ridefiniti i compiti per gli enti notificati**
- **Accreditamento come via preferenziale per l'ottenimento delle notifiche con risparmio di tempo (tramite il regolamento 765/08)**
- **Introduzione dei “punti di contatto”**
- **Ruolo definito per la Commissione Europea tramite gli atti delegati**
- **Riconoscimento del ruolo dei gruppi di lavoro degli organismi notificati**
- **Possibilità di effettuazione di prove con le attrezzature del fabbricante**



# **Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)**

## **Quali sono le novità contenute nel CPR ?**

---

**In particolare, spetteranno alla Commissione Europea, tramite la delega del Parlamento:**

- **La decisione in merito alle deroghe dall'obbligo di dichiarazione**
- **Le decisioni in merito alle informazioni che accompagnano la marcatura CE**
- **Le decisioni in merito all'attuazione delle procedure semplificate**
- **Le decisioni in merito al trattamento delle microimprese**
- **Le decisioni in merito al trattamento dei prodotti in unico esemplare**

# **Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)**

## **Adempimenti per i PRODUTTORI**



**1 – REDIGONO LA DOP E LA CONSEGNAANO INSIEME AL PRODOTTO IN FORMA CARTACEA O SU SUPPORTO DIGITALE**



**2 – APPONGONO LA MARCATURA CE**



**3 – MANTENGONO A DISPOSIZIONE LA DOCUMENTAZIONE PER 10 ANNI**



**4 – ASSICURANO CHE I PRODOTTI IN SERIE MANTENGANO LE PRESTAZIONI DICHIARATE**

# Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)

## Adempimenti per i PRODUTTORI



**5 – ASSICURANO CHE IL PRODOTTO (O L'IMBALLO) RECHI UN IDENTIFICATIVO E L'INDIRIZZO UNICO DI CONTATTO DEL PRODUTTORE**



**6 – CORREDANO IL PRODOTTO CON LE ISTRUZIONI PER L'USO E PER LA SICUREZZA DI UTILIZZO**



**7 – ADOTTANO AZIONI CORRETTIVE LADDOVE I PRODOTTI NON SONO CONFORMI A QUANTO DICHIARATO NELLA DOP**

# Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)

## Adempimenti per gli IMPORTATORI

- 1 – immettono sul mercato europeo solo prodotti conformi al CPR
- 2 – assicurano che il trasporto e lo stoccaggio non mettano a rischio la conformità dei prodotti a quanto dichiarato nella DOP
- 3 – adottano azioni correttive se i prodotti presentano non conformità rispetto a quanto dichiarato nella DOP

## Adempimenti per i DISTRIBUTORI

- 1 – assicurano che, laddove richiesto, i prodotti rechino la marcatura CE e siano accompagnati dai documenti necessari
- 2 – assicurano che il trasporto e lo stoccaggio non mettano a rischio la conformità dei prodotti a quanto dichiarato nella DOP
- 3 – adottano azioni correttive se i prodotti presentano non conformità rispetto a quanto dichiarato nella DOP

**NOTA BENE:** un importatore o un distributore che immette un prodotto sul mercato a suo nome, oppure modifica un prodotto, assume le responsabilità del produttore (art.15).

# **Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)**

## **Obblighi degli STATI MEMBRI**

- 1 – stabiliscono una autorità notificante**
- 2 – stabiliscono punti di contatto per i prodotti da costruzione**
- 3 – attuano la sorveglianza del mercato**

## **Obblighi delle AUTORITA' DI SORVEGLIANZA**

- 1 – valutano i prodotti da costruzione rispetto alle prestazioni dichiarate**
- 2 – se i risultati del controllo sono negativi o la dichiarazione delle prestazioni avviene in modo scorretto:**
  - informano il fabbricante e l'organismo notificato**
  - informano la Commissione Europea e le autorità degli altri stati membri**
- 3 – possono proibire l'immissione sul mercato, porre restrizioni o imporre richiami del prodotto immesso sul mercato nazionale, informando poi la Commissione Europea e gli altri stati membri.**



# Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)

## Dai Sistemi di Attestazione della Conformità ai Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione

<b>SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE</b>		<b>1+</b>	<b>1</b>	<b>2+</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Attività a carico del fabbricante</b>						
1	Implementazione del Controllo di Produzione di Fabbrica	X	X	X	X	X
2	Prove di campioni in fabbrica secondo piani prefissati	X	X	X		
3	Determinazione del prodotto-tipo sulla base di prove e/o calcoli di tipo iniziale (ITT / ITC)			X		X
<b>Attività a carico dell'Organismo Notificato</b>						
1	Determinazione del prodotto-tipo sulla base di prove e/o calcoli di tipo iniziale (ITT / ITC)	X	X		X	
2	Certificazione FPC	X	X	X		
3	Sorveglianza FPC	X	X	X		
4	Prove periodiche su campioni	X				

# Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)

## Regolamento 305/2011 – Caratteristiche Essenziali EN771-1 Annex ZA

Table ZA.1 — Scope and relevant clauses

<b>Product:</b> Aggregate concrete masonry units as covered in clause 1 of this standard			
<b>Intended use:</b> In masonry walls, columns and partitions as covered by the Scope of this standard			
Essential characteristics	Requirement clauses in this European Standard(s)	Levels and/or classes	Notes
Dimensions and dimensional tolerances (for units intended to be used in elements subject to structural requirements)	5.2.1 Dimensions 5.2.2 Dimensional tolerances	None	Declared values, in mm, and tolerance category
Configuration (for units intended to be used in elements subject to structural requirements)	5.3.1 Configuration	None	Declared configuration as illustrated or described

Etc ...

# Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)

---

## Regolamento 305/2011 – La Dichiarazione di Prestazione

### Articolo 7 - Fornitura della dichiarazione di prestazione

La dichiarazione di conformità può essere messa a disposizione sia in forma cartacea che in forma elettronica. Il regolamento prevede che, se il cliente lo richieda, debba essere messa a disposizione la copia sotto forma cartacea.

Come per la Dichiarazione di conformità CE, la Dichiarazione di prestazione deve essere messa a disposizione nella lingua del Paese dove il prodotto viene messo a disposizione.

La DoP può essere messa a disposizione su un sito web **conformemente alle condizioni fissate dalla Commissione** mediante atti delegati. Deve rimanere disponibile per 10 anni dalla messa a disposizione del prodotto.



# **Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)**

---

## **Regolamento 305/2011 – La marcatura CE**

### **Articolo 8**

#### **Principi generali e uso della marcatura CE**

**2. La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6.**

# Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)

---

## Regolamento 305/2011 – La Dichiarazione di Prestazione

### Articolo 5

#### **Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione**

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ed **in mancanza di disposizioni dell'Unione o nazionali che impongano, nel luogo in cui i prodotti da costruzione siano destinati ad essere utilizzati**, la dichiarazione delle caratteristiche essenziali, il fabbricante può, all'atto di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione qualora:

# Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)

---

## Regolamento 305/2011 – La Dichiarazione di Prestazione

### Articolo 5

#### Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione

- a) il prodotto da costruzione sia **fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente** in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione **e** installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili **e** sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili;

# **Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)**

---

## **Regolamento 305/2011 – La Dichiarazione di Prestazione**

### **Articolo 5**

#### **Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione**

- b) il prodotto da costruzione **sia fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione** conformemente alle norme nazionali applicabili **e** sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili; oppure

# Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)

---

## Regolamento 305/2011 – La Dichiarazione di Prestazione

### Articolo 5

#### Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione

- c) il prodotto da costruzione **sia fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio** e mediante un procedimento non industriale per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili.

# **Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)**

---

## **Regolamento 305/2011 – La marcatura CE**

### **Articolo 9**

#### **Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE**

1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

# Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)

---

## Regolamento 305/2011 – La marcatura CE

### Articolo 9

#### Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

2. La marcatura CE è seguita dalle ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta, dal nome e dall'indirizzo della sede legale del fabbricante o dal marchio di identificazione che consente, in modo semplice e non ambiguo, l'identificazione del nome e dell'indirizzo del fabbricante, **dal codice unico di identificazione del prodotto-tipo, dal numero di riferimento della dichiarazione di prestazione**, dal livello o classe della prestazione dichiarata, dal riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata, dal numero di identificazione dell'organismo notificato, se del caso, e dall'uso previsto di cui alla specifica tecnica armonizzata applicata.

# **Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)**

---

## **Regolamento 305/2011 – La marcatura CE**

### **Articolo 9**

#### **Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE**

3. La marcatura CE è apposta sul prodotto da costruzione prima della sua immissione sul mercato. Essa può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altra marcatura che indichi segnatamente un rischio o un uso particolare.



# **Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)**

---

## **Regolamento 305/2011 – La marcatura CE**

Dal primo luglio 2013, come si deve comportare un fabbricante che già marcava CE i propri prodotti sulla base della Direttiva 89/106? Occorre fare riferimento a:

### **«Articolo 66**

#### **Disposizioni transitorie**

- 1. I prodotti da costruzione immessi sul mercato ai sensi della Direttiva 89/106/CEE prima del 1° luglio 2013 sono ritenuti conformi al presente regolamento.**
- 2. I fabbricanti possono redigere una dichiarazione di prestazione sulla base di un certificato di conformità o una dichiarazione di conformità che siano stati rilasciati, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, prima del 1° luglio 2013.**

# **Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)**

---

## **ESEMPI GENERICI DI DOP E DI ETICHETTA CE**

Gli esempi che seguono sono tratti dal documento

TF N 530 Rev.2

«implementazione del CPR nelle norme armonizzate:  
schema per l'ANNEX ZA»

distribuito dal CEN a tutti i gruppi di lavoro (WG) per  
l'elaborazione e l'aggiornamento delle norme tecniche

# Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)

## ESEMPI - Contenuti della Dichiarazione di Prestazione

---

### Declaration of performance

No. .... [to be given by the manufacturer]

1. Unique identification code of the product-type: [to be given by the manufacturer]
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4): [to be given by the manufacturer in accordance with the provisions included in its FPC ]
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: [to be taken from clause 1 "Scope" of the harmonized standard]
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5): [to be given by the manufacturer and shall correspond to the same information that will be given in the CE marking box]
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): [to be given by the manufacturer]

# Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)

## ESEMPI - Contenuti della Dichiarazione di Prestazione

---

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: [to be taken from the last column of Table ZA.2 of Annex ZA of the harmonized standard]
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard: [the name and identification number of the notified body if the concerned product is covered by AVCP system 1+, 1, 2+ or 3]

Performed: [the description of the tasks performed by the notified body in relation to the applicable AVCP system is to be taken from the relevant paragraph of clause ZA.2.2 of Annex ZA of the harmonized standard, which corresponds to the third party tasks as set out in Annex V of the CPR]

under system [this information is to be taken from the last column of Table ZA.2 of Annex ZA of the harmonized standard]

and issued: [certificate of constancy of performance, certificate of conformity of the factory production control, test/calculation reports - as relevant]

# Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)

## ESEMPI - Contenuti della Dichiarazione di Prestazione

### 8. Declared performance

Essential characteristics (see Note 1)	Performance (see Note 2)	Harmonized technical specification (see Note 3)

Notes to the table:

1. Column 1 shall contain the list of essential characteristics as determined in the harmonised technical specifications for the intended use or uses indicated in point 3 above [this information is to be taken from Table ZA.1 of Annex ZA of the harmonized standard. The full list of the essential characteristics has to appear maintaining the same sequence and the same wording indicated in Table ZA.1];
2. For each essential characteristic listed in column 1 and in compliance with the requirements of Article 6 of the CPR, column 2 shall contain the declared performance, expressed by level or class, or in a description, related to the corresponding essential characteristics [this information is to be taken from the last column of Table ZA.1 of Annex ZA of the harmonized standard]. The letters "NPD" (No Performance Determined) shall be indicated where no performance is declared;
3. For each essential characteristic listed in column 1, column 3 shall contain dated reference of the corresponding harmonised standard and, where relevant, the reference number of the Specific or Appropriate Technical Documentation used;

# Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)

## ESEMPI - Contenuti della Dichiarazione di Prestazione

---

9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

.....  
(name and function)

.....  
(place and date of issue)

.....  
(signature)

**NOTE 4:** The number of the declaration of performance shall be assigned by the concerned manufacturer (the declaration of performance can be numbered in accordance with the product-type reference number)

**NOTE 5:** The number of the notified body is the number assigned by the Commission following the notification procedure.


**NOTE 6:** For the declaration of properties related to Basic Work Requirement (BWR) N° 1 "Mechanical resistance and stability" (including such aspects of BWR N°4 "Safety in use", which relate to mechanical resistance and stability) and aspects of BWR N° 2 "Resistance to fire" in case of structural products, the methods 1, 2, 3a and 3b as appropriate, shall be used to provide information to be included in the DoP.

The relevant TCs shall complete the Annex ZA included in candidate harmonized standards under development and shall provide for one or several or all methods on the basis of a relevant CEN Guidance document (in preparation).



# ESEMPI

etichetta di  
marcatura  
Marcatura CE  
AVCP 2+

 4567	<i>CE marking, consisting of the “CE”-symbol</i>
<b>AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050, Brussels, Belgium</b>	<i>Identification number of the notified production control certification body</i>
<b>13</b> 00001-CPR-2013/05/12	<i>name and the registered address of the manufacturer, or identifying mark</i>  <i>Last two digits of the year in which the marking was first affixed</i> <i>Reference number of the DoP</i>
<b>EN 123 - 5: 2009</b>  Product A	<i>No. of European standard applied, as referenced in OJEU (see note 14)</i>
intended to be used in (e.g. curtain walling, fire compartmentation, etc.)	<i>Unique identification code of the product-type</i> <i>Intended use of the product as laid down in the European standard applied</i>
<b>essential characteristic 1:</b> 50N/cm <sup>2</sup> <b>essential characteristic 2:</b> Pass <b>essential characteristic 3:</b> Class A1 <b>essential characteristic 4:</b> RE 60 <b>essential characteristic n:</b> xxx	<i>Level or class of the performance declared</i>
<b>Durability of essential characteristic 1:</b> expressed as indicated in the DoP <b>Durability of essential characteristic n:</b> expressed as indicated in the DoP	
<b>Dangerous substance X :</b> Less than 0,2 ppm	
	<i>[see note 15]</i>

**Figure ZA.3 — Example CE marking information of products under AVCP system 2+  
[to be specified as decided in ZA.3] [see clause 1.1.2.1.3].**



# **Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)**

---

## **Regolamento 305/2011**

### **Articolo 10**

#### **Punti di contatto di prodotti da costruzione**

1. Gli Stati membri designano punti di contatto di prodotti da costruzione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 764/2008.

## **Regolamento 764/2008**

### **«CAPO 3**

#### **PUNTI DI CONTATTO PRODOTTI**

### **Articolo 9**

#### **Istituzione dei punti di contatto prodotti**

1. Gli Stati membri designano punti di contatto prodotti nel loro territorio e ne comunicano gli estremi agli altri Stati membri e alla Commissione.



# **Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)**

---

## **Regolamento 764/2008**

...

2. La Commissione compila e aggiorna regolarmente un elenco dei punti di contatto prodotti e lo pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione mette inoltre a disposizione tali informazioni su un sito web.

### **Articolo 10**

#### **Compiti**

1. I punti di contatto prodotti forniscono, su richiesta, tra l'altro, di un operatore economico o di un'autorità competente di un altro Stato membro, le seguenti informazioni:
  - a) le regole tecniche applicabili a un particolare tipo di prodotto nel territorio in cui sono stabiliti detti punti di contatto prodotti e informazioni riguardo all'eventuale obbligo di autorizzazione preventiva cui è soggetto tale tipo di prodotto in virtù della legislazione del loro Stato membro, unitamente ad informazioni sul principio del reciproco riconoscimento e sull'applicazione del presente regolamento nel territorio di detto Stato membro;
  - b) gli estremi delle autorità competenti in tale Stato membro mediante i quali queste possano essere contattate direttamente, compresi quelli delle autorità incaricate di sovrintendere all'applicazione delle regole tecniche in questione sul territorio di detto Stato membro;

# **Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)**

---

## **Regolamento 764/2008**

.....

- c) i mezzi di ricorso di norma esperibili sul territorio di detto Stato membro in caso di controversia tra le autorità competenti e un operatore economico.
- 2. I punti di contatto prodotti rispondono entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di cui al paragrafo 1.
- 3. I punti di contatto prodotti dello Stato membro nel quale l'operatore economico interessato ha legalmente commercializzato il prodotto di cui trattasi possono fornire all'operatore economico o all'autorità competente di cui all'articolo 6 qualsiasi pertinente informazione od osservazione.
- 4. I punti di contatto prodotti non riscuotono alcun diritto per la fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 1.

# Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)

**Punto di contatto ITALIA: Ministero dello Sviluppo Economico**



ALTO CONTRASTO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO MINISTRO SOTTOSEGRETARI DIPARTIMENTI

Home » **Il portale informa** » Per il cittadino

**IL PORTALE INFORMA**

- Notizie
- Per il cittadino
- Per l'impresa
- Per i media
- Normativa
- Servizi

**PUNTO DI CONTATTO PRODOTTI (PCP) - IMMISSIONE DI PRODOTTI SUL MERCATO ITALIANO**

È stato istituito il Punto di Contatto Prodotti (PCP) contenente informazioni relative alle procedure da espletare per immettere sul mercato italiano prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.

In attuazione del Regolamento (CE) n. 764/2008 del 9 luglio 2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la Decisione n. 3052/95/CE, applicabile dal 13 maggio 2009, l'Italia ha istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il primo Punto di Contatto Prodotti italiano (PCP).

# Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)

Come ci si arriva ?

[www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)

- Dipartimenti
- Dipartimento Impresa e Internazionalizzazione
- UTILITA'



- Cosa vi si trova?:
  - Indirizzo uffici competenti
  - Link ai punti di contatto degli altri paesi dell'Europa
  - Modulo richiesta informazioni
- l'ufficio è tenuto a rispondere entro 15 giorni
- NOTA: nel sito del Ministero dello sviluppo economico si trova anche il link al Helpdesk REACH



## Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)

---

Non dimentichiamo che al fine della piena implementazione del CPR occorrerà anche :

**che tutte le norme armonizzate di prodotto siano rimesse tenendo conto del 7° requisito (sostenibilità) e delle classi e/o livelli di prestazione che ciascun prodotto dovrebbe assicurare.**

Stime ragionevoli di provenienza europea parlano della fine di questo processo nel «tardo 2018».

Ma come rispondere alle numerose istanze delle aziende che nella odierna congiuntura economica desiderano rendere palese al mercato il loro impegno per fornire prodotti sostenibili ? Una risposta nel breve può essere costituita dalle certificazioni volontarie di prodotto.

# **Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)**



**BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE**  
(Pdf) →



**[www.icmq.it](http://www.icmq.it)**

- PUBBLICAZIONI
- Guida al Regolamento prodotti da costruzione - CONFORMA

**<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/>**

- Legislation
- Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products

## **Reg. UE 305/2011 (CPR): adempimenti per i Produttori e Dichiarazione di Prestazione (DOP)**

---

# **Grazie per l'attenzione!**

[menicatti@icmq.org](mailto:menicatti@icmq.org)